

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 20 novembre 2007

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Etefon 480 g/l

Tipo di formulazione: SL concentrato solubile in acqua

2. Prodotti commerciali

Agrichem Etefon Numero di omologazione svizzero: B-4009
Paese di origine: Belgio
Numero di omologazione straniero: 8389-B
Titolari stranieri di autorizzazioni: Agrichem N.V.

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura			
Melo	Diradamento dei fiori e dei frutticini	Dosaggio: 0.3 l/ha Applicazione: irrorare a una temperatura tra i 12–15 C e con un'umidità dell'aria elevata a fine fioritura in combinazione con naftilacetamide con 1000 l/ha di poltiglia per irrorazione.	1
Campicoltura			
Frumento autunnale	Aumento della stabilità	Dosaggio: 0.75–1.5 l/ha Applicazione: stadi 37–51 (BBCH).	

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Orzo autunnale, segale autunnale, triticale	Aumento della stabilità	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: in 200–800 l di acqua.	2

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = In caso di percentuale di fioritura molto elevata (70 %), occorre effettuare un secondo trattamento (senza l'aggiunta di naftilacetamide): 1000 l/ha di poltiglia per irrorazione a temperature superiori a 18 °C, 14 giorni dopo il primo trattamento.
- 2 = Trattamento dalla comparsa dell'ultima foglia a inizio spigatura (BBCH 37–49).

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

20 novembre 2007

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch